

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROCCO DI TORREPADULA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GUIZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROCCO DI TORREPADULA NICOLA

Nella seduta del 14/07/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con atto del 23.2 -12.3.2015 la ricorrente ha dichiarato di aver consegnato alla banca due titoli cambiari, emessi a suo favore, per il loro incasso alla scadenza. Avrebbe scoperto, però, che tali titoli sarebbero stati smarriti dalla banca. Pertanto, sarebbe stata costretta ad agire per l'ammortamento dei titoli, sopportando un costo per spese legali pari ad € 4.873,40. Avrebbe subito, poi, ulteriori ed imprecisati danni che, in parte, sarebbero stati rimborsati dall'assicurazione, residuando non rimborsato l'importo di € 1.427,03. Per tali motivi ha chiesto la condanna della banca al versamento dei citati importi (€ 4.873,40 ed € 1.427,03).

Con controdeduzioni del 16.4.2015 la banca, che ha riconosciuto l'evento, ha dichiarato di essersi attivata per l'ammortamento e, pertanto, la somma richiesta non sarebbe dovuta.

DIRITTO

Il fatto oggetto del presente procedimento tra vita dallo smarrimento di due titoli cambiari consegnati dalla cliente alla banca per l'incasso. L'evento dello smarrimento per colpa esclusiva della banca non è contestato.



Per esso, a quanto dichiarato dalla stessa ricorrente, vi sarebbe stato un indennizzo assicurativo (da parte dell'assicurazione "che ha assunto il rischio dell'inadempimento del credito") restando scoperto un importo di € 1.427,03, per presunti danni.

A quest'ultimo importo la ricorrente ha aggiunto nelle sue richieste il costo sopportato per le spese legali relative alla procedura di ammortamento pari ad € 4.873,40.

Entrambe le richieste sono infondate. Quanto all'importo di € 1.427,03 esso viene qualificato genericamente come risarcimento danni (quota residua). Tuttavia non è dedotto né allegato a quale danno esso si riferisca.

Circa l'importo di € 4.873,40, esso corrisponde alle spese legali che la ricorrente ha sopportato per la procedura di ammortamento.

La banca, come visto, ha contestato la debenza di quest'importo, dichiarando di aver dato corso autonomamente alla procedura di ammortamento e che, al più, è disponibile a riconoscere alla ricorrente le spese vive (se documentate) nella misura di € 248,00.

Sul punto occorre osservare che dagli atti depositati risulta che la ricorrente ha instaurato per prima la procedura di ammortamento, e che, in un secondo momento, è intervenuto il ricorso della banca. I due procedimenti sono stati riuniti ed il Tribunale ha dichiarato l'ammortamento dei titoli.

Ebbene non vi è dubbio che la procedura di ammortamento compete, in via esclusiva, al detentore dei titoli smarriti (*adde*: il giratario per l'incasso: cfr. art. 89 R, d.l., 14.12.1933, n. 1669). Sicchè la ricorrente non era legittimata ad avanzare la richiesta di ammortamento che competeva alla banca che ha smarrito i titoli. Ne deriva che i danni di cui ci si lamenta riguardano un costo sopportato dalla ricorrente inutilmente.

In conclusione le domande sono infondate.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI